

**FEDERAZIONE ITALIANA GOLF**  
**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE**

DECISIONE

PROCEDIMENTO N.71S/2019 a carico di Vincenzo Chiarella

PREMESSO CHE

- veniva ricevuto, proveniente dal tesserato Ivano Bolognesi, rapporto informativo con il quale veniva portato all'attenzione degli organi di giustizia il comportamento del giocatore Vincenzo Chiarella, in occasione dello svolgimento della gara "Circuito HD Golf" presso l'Arenzano Golf e Tennis Club il giorno 14 novembre 2019;
- il denunciante portava a conoscenza della giustizia sportiva che alla buca numero 8 del percorso un suo colpo errato lo portava a dover tirare dal *fairway* della buca numero 2 sorvolando il *green* della buca numero 1;
- dopo aver ripetutamente tentato di avvisare il team che si apprestava a giocare sul *green* della buca numero 1 del proprio tiro, riceveva finalmente autorizzazione a effettuare il colpo da uno dei componenti il *flight* sulla buca numero 1;
- dopo avere sbagliato anche tale tiro, Bolognesi precisava nella propria denuncia di aver sollevato la palla rinunciando a giocare ancora la buca per non rallentare il gioco di tutti i *team* coinvolti;
- dirigendosi quindi verso il luogo dove il suo *flight* stava completando la buca numero 8, incrociava il *team* che era sul *green* della buca numero 1;
- nell'occasione dell'incontro il giocatore che aveva autorizzato a tirare precisava a Bolognesi che aveva già autorizzato in precedenza il tiro, non appena vista la segnalazione di Bolognesi medesimo;
- il denunciante spiegava quindi di non avere percepito tale precedente autorizzazione a tirare e, chiedendo scusa, si accingeva ad allontanarsi;



- in quel mentre, altro componente il *flight* al momento sulla buca numero 1, poi identificato come Vincenzo Chiarella, apostrofava Bolognesi dandogli dell'imbecille;
- Bolognesi chiedeva conferma di quanto udito e, ricevuta risposta affermativa, pretendeva le scuse di Chiarella, in quanto l'insulto appariva totalmente gratuito e fuori luogo;
- Chiarella quindi si scusava apparentemente ma nell'allontanarsi proferiva la frase "agli stupidi bisogna dare ragione";
- Il Giudice Sportivo Territoriale provvedeva a interrogare liberamente sulle circostanze riportate nel rapporto informativo i testi Siro Passi e Gian Antonio Zanutto, giocatori presenti ai fatti, i quali confermavano in toto gli accadimenti storici, segnatamente per quanto riguarda l'epiteto di "imbecille" gratuitamente rivolto da Chiarella a Bolognesi;
- Ritenuto quindi che gli elementi acquisiti fossero sufficienti per la valutazione della responsabilità di Vincenzo Chiarella, il Giudice Sportivo emetteva provvedimento ex art. 42 Reg. Giust. indicando la data odierna per l'emissione della decisione;
- Con memoria difensiva 8 gennaio 2020, l'avvocato Domenico Gallo – difensore di Vincenzo Chiarella – contestava "in toto il contenuto (del provvedimento del GST, ndr) sia in fatto che in diritto e, dunque, il relativo decreto sanzionatorio", e concludeva quindi "ne consegue che il decreto sanzionatorio datato 6.12.2019 qui opposto/impugnato .... dovrà essere revocato/annullato in toto per i motivi tutti sopra esposti con conseguente annullamento altresì della sanzione della ammonizione".

\*\*\*

Gli elementi fattuali oggetto del presente giudizio sono stati ragionevolmente e sufficientemente accertati. Risulta agli atti la prova, consistente nella testimonianza di Siro Passi e Gian Antonio Zanutto congruente con quanto enunciato nel rapporto informativo, che il giocatore Vincenzo Chiarella abbia pronunciato la parola "imbecille" all'indirizzo del giocatore Ivano Bolognesi, nel corso dello svolgimento



della gara “Circuito HD Golf” presso l’Arenzano Golf e Tennis Club il giorno 14 novembre 2019.

Nella propria memoria difensiva<sup>1</sup>, l’incolpato ripercorre il comportamento tenuto nell’occasione sul campo di gioco da Ivano Bolognesi, evidenziandone una supposta non correttezza ed anzi contrarietà alle regole del gioco. Tali – sempre secondo la difesa Chiarella – ripetuti comportamenti scorretti, financo potenzialmente pericolosi, avrebbero indotto uno stato d’animo alterato tale da portare Vincenzo Chiarella a pronunciare l’epiteto “imbecille” al riguardo di Ivano Bolognesi.

La memoria insiste quindi apprezzabilmente nel ricondurre l’epiteto pronunciato non già ad un insulto, bensì ad una critica verso l’operato di Bolognesi, al quale Chiarella afferma non essersi rivolto ed anzi precisa di essere stato “...inconsapevole del fatto di essere ascoltato dal sig. Bolognesi...”.

Prosegue la memoria difensiva, illustrando più approfonditamente il pensiero di Vincenzo Chiarella: “Ebbene le frasi dette dal sig. Chiarella a una terza persona sul sig. Ivano Bolognesi sono tutte figlie di un dissenso ragionato.”

Le argomentazioni svolte dalla difesa dell’incolpato non possono scalfire la realtà fattuale accertata nel procedimento: Vincenzo Chiarella, all’indirizzo di Ivano Bolognesi, ha pronunciato l’epiteto “imbecille”. A poco rileva che Chiarella stesse parlando ad una terza persona e riferisca di non aver avuto l’intenzione di farsi sentire da Bolognesi, poichè Bolognesi ha percepito la parola, così come l’hanno percepita i due testi auditi dal Giudice Sportivo Territoriale.

Circa l’offensività del sostantivo “imbecille”, questo giudicante ritiene che l’averlo pronunciato all’indirizzo di altro giocatore faccia superare a Vincenzo Chiarella la soglia minima dello “scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell’attività sportiva”, così come declinato all’articolo 4, numero 4, Reg. Giust. vigente.

---

<sup>1</sup> Il difensore ha ritenuto di qualificare l’atto difensivo quale opposizione/impugnazione di un decreto sanzionatorio mai emesso che il Giudice Sportivo Territoriale, ai sensi dell’art.42 numero 2 Reg. Giust., aveva indicato nel provvedimento di fissazione della data della decisione ai fini della facoltà dell’incolpato di richiederne l’emissione



P.Q.M.

il sottoscritto Giudice Sportivo Territoriale avvocato Renato Martorelli,  
visti gli atti e documenti versati in giudizio, esaminate le fonti di prova, valutate le testimonianze e considerata la memoria difensiva dell'incolpato,

RITENUTO

che emerga in tutta evidenza a carico di Vincenzo Chiarella l'aver tenuto uno scorretto comportamento, consistito nell'aver pronunciato riferendosi al giocatore Ivano Bolognesi l'epiteto "imbecille" in occasione dello svolgimento della gara "Circuito HD Golf" presso l'Arenzano Golf e Tennis Club il giorno 14 novembre 2019, in violazione del combinato disposto degli articoli 2 numero 1, e 4 numero 4 Reg. Giust.,

DECIDE E DISPONE

nei confronti di Vincenzo Chiarella la sanzione della ammonizione, con avvertimento che nel caso di ulteriori infrazioni verranno disposti più gravi provvedimenti disciplinari (pena determinata ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma Reg. Giust.).

Così deciso in Torino, 14 gennaio 2020

Il Giudice Sportivo Territoriale

Renato Martorelli

